

Riposi giornalieri lavoratrice madre/lavoratore padre

**Durante il primo anno di vita del bambino**, alla lavoratrice madre competono, su richiesta, se l'orario di lavoro giornaliero è pari o superiore a 6 ore, **due periodi di riposo giornaliero** di un'ora ciascuno anche cumulabili tra loro, se invece l'orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore, compete, sempre su richiesta, un solo periodo di riposo di un'ora.

**ATTENZIONE »**

- a) il riposo giornaliero può essere utilizzato **solo al termine del congedo per maternità**,
- b) se la lavoratrice **fruisce dell'asilo nido aziendale** istituito nella medesima unità produttiva in cui presta servizio o nelle immediate vicinanze, il riposo è di un'ora in caso di orario di lavoro pari o superiore a 6 ore ovvero 30 minuti in caso di orario inferiore alle 6 ore,
- c) il riposo giornaliero **può essere cumulato**, nella stessa giornata, con il recupero banca delle ore (RBO), con il recupero ore lavorate (ROL), con il riposo compensativo (RCO), con il permesso contrattuale retribuito (PCR) e con il recupero per ore di formazione effettuate il sabato/domenica o giorno destinato al riposo (ROF). Il riposo è altresì cumulabile con i permessi sindacali orari e i permessi orari ex L. n. 104/92 purchè riferiti, questi ultimi, al soggetto diverso per cui viene richiesto il riposo giornaliero, salvo il caso in cui il dirigente medico legale INPS attesti che le cure al minore disabile non possono essere garantite durante le due ore di riposo giornaliero;
- d) il riposo giornaliero **non può essere cumulato**, nella stessa giornata, con la mezza giornata di ferie o ex festività o qualsiasi altra tipologia di permesso che non sia tra quelli elencati alla precedente lettera c;
- e) nella giornata semifestiva, con prestazione di lavoro di 5 ore, il riposo giornaliero viene proporzionato ad 1 ora.

Il riposo giornaliero è **riconosciuto al padre** ove:

- il figlio sia **affidato a lui solo**,
- sia intervenuta la **morte o la grave infermità della madre**,
- la madre **lavoratrice dipendente abbia deciso di non avvalersene** (non comprende il caso di madre che non se ne avvalga perchè sta fruendo di altro congedo per lo stesso figlio),
- la madre **non sia lavoratrice dipendente**, ma lavoratrice autonoma, libera professionista o casalinga.

Il padre può beneficiare dei riposi giornalieri a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto (ossia a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge) -anche in caso di lavoratrice autonoma, libera professionista o casalinga-, salvi i casi di affidamento esclusivo del figlio, morte o grave infermità della madre.

Il riposo giornaliero **NON è riconosciuto al padre** se la madre sta fruendo di congedo per maternità o del congedo parentale per lo stesso figlio.

**RIPOSII GIORNALIERI in caso di PARTO PLURIMO**

In caso di parto plurimo, **i periodi di riposo** -secondo le regole sopra indicate- **sono raddoppiati** fino ad un max di 4 ore al giorno.

### **ATTENZIONE »**

- a) le 2 ore aggiuntive (ridotte a 1 se l'orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore) **possono essere utilizzate dal padre**, anche se la madre stia fruendo contemporaneamente di congedo per maternità, congedo parentale o riposo giornaliero,
- b) se **la madre è lavoratrice autonoma, libera professionista**, il padre può raddoppiare i riposi giornalieri, salvo il caso in cui la madre stia fruendo contemporaneamente di congedo per maternità o congedo parentale, nel qual caso il padre può fruire del riposo nel limite di 2 ore (1 ora se l'orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore)
- c) se **la madre è casalinga**, il padre può raddoppiare i riposi giornalieri, e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre anche durante i tre mesi dopo il parto.

### **COSA FARE PER FRUIRE DEI RIPOSI GIORNALIERI**

- presentare al Responsabile della UOG richiesta scritta. In caso di richiesta da parte del lavoratore padre:
  - o inoltrare all'INPS la richiesta dei riposi giornalieri utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'Ente e allegando, ove richiesto, idonea documentazione/certificazione,
  - o presentare, successivamente, al Responsabile della UOG la richiesta scritta unitamente alla documentazione inoltrata all'INPS (copia della domanda, relativa ricevuta protocollata ed eventuali allegati).
- imputare, utilizzando lo strumento della segreteria online, il giustificativo **MR1**. In caso di parto plurimo imputare il giustificativo (MR1) per le prime 2 ore e ML6 per le ore successive.

Il **Responsabile della UOG** deve:

- verificare la documentazione
- autorizzare il giustificativo **MR1** utilizzando lo strumento della segreteria online. In caso di parto plurimo autorizzare il giustificativo (**MR1**) per le prime 2 ore e **ML6** per le ore successive;
- trasmettere la documentazione originale, trattenendone copia presso la UOG, alla Funzione Risorse Umane di competenza:
  - Ø per il personale delle Direzioni Centrali => Ufficio Reclutamento, Selezione e Gestione – Nucleo di Torino,
  - Ø per il personale della Divisione Banca dei Territori:
    - delle strutture di rete => Funzione Personale e Assistenza Operativa di Regione che provvederà ad inoltrare copia della documentazione all'Ufficio Gestione del Personale di Rete;
    - delle strutture Centrali => Ufficio Gestione Personale Strutture Centrali e Società Prodotto
  - Ø per il personale delle altre Divisioni => Uff. Gestione Personale (DCO)/Uff. Gestione e Sviluppo Personale (DBE)

per il personale Dirigente => Ufficio Gestione Dirigenti.

La **Funzione Risorse Umane** di competenza deve trasmettere la documentazione originale all'Ufficio Amministrazione del Personale.

<b>Fonte normativa</b>	Artt. 39 - 40 - 41 D.Lgs. n. 151/01
------------------------	-------------------------------------